



Prot. n. (*vedere segnatura di protocollo*)

Decreto rettorale

Autorizzazione del congedo per motivi di studio e di ricerca ai sensi dell'articolo 17, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

LA RETTRICE

Visto lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente;

visto il Codice etico dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, nel testo vigente;

visto Regolamento Didattico di Ateneo, nel testo vigente;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante “*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*”, nel testo vigente ed in particolare l’articolo 17, il quale stabilisce che, al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il Rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio;

vista la Legge 4 novembre 2005, n. 230, recante “*Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari*”, nel testo vigente, e, in particolare, l’articolo 1, comma 4 che stabilisce che ‘*Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell’anno sabbatico, concesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all’utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività*’;

vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)*”, nel testo vigente, e, in particolare, l’articolo 4, comma 78, che stabilisce che ‘*Le autorizzazioni di cui all’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di cui all’articolo 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311, e di cui all’articolo 8, della legge 18 marzo 1958, n. 349, possono essere concesse non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Nel concedere le autorizzazioni il Rettore tiene conto delle esigenze di funzionamento dell’Università, ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva. I conseguenti risparmi di spesa rimangono alle università*’;

visto il Decreto Ministeriale n. 639, del 02 maggio 2024, nel testo vigente, concernente la determinazione dei Gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei Settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai Gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'articolo 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240;

richiamato il Decreto rettorale n. ...omissis..., del ...omissis..., concernente la nomina a professore universitaria di seconda fascia della ...omissis... nell'allora Settore scientifico-disciplinare ...omissis..., presso il Dipartimento di ...omissis... dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, con decorrenza ...omissis...;

visto il Decreto rettorale n. 86, del 18 giugno 2024, concernente l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori universitari dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste nei gruppi scientifico disciplinari e nei settori scientifico disciplinari, a seguito dell'adozione del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 639/2024, con cui, tra l'altro, la ...omissis... è stata inquadrata nel Settore scientifico disciplinare ...omissis..., Gruppo scientifico disciplinare ...omissis...;

richiamata la nota della ...omissis..., agli atti di Ateneo prot. n. ...omissis..., del ...omissis..., concernente la richiesta di congedo, ai sensi dell'articolo 17, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per il periodo dal ...omissis... al ...omissis..., per potersi dedicare ad esclusiva attività di studio e di ricerca;

richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di ...omissis..., n. ...omissis..., del ...omissis..., con la quale il Consiglio del Dipartimento stesso esprime parere ...omissis... in merito alla richiesta di collocamento in congedo per ragioni di studio e di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 17, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, presentata dalla ...omissis..., per il periodo dal ...omissis... al ...omissis...;

considerato che sussistono giustificati motivi di studio e di ricerca scientifica, di cui all'articolo 17, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, come si evince dal Programma della ricerca presentata dalla ...omissis..., allegato alla richiesta di cui alla sopra citata nota prot. n. ...omissis...;

preso atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile;

tenuto conto delle esigenze di funzionamento dell'Ateneo, ivi incluso il contenimento della spesa per la didattica sostitutiva.

DECRETA

1. Di concedere alla ...omissis... l'autorizzazione ad un periodo di congedo per motivi di studio e di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 17, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per il periodo dal ...omissis... al ...omissis....
2. Di dare atto che, la ...omissis..., durante il periodo di congedo di cui al precedente punto 1, conserva il trattamento economico attualmente in godimento.

3. Di stabilire che il periodo di congedo di cui al precedente punto 1 è valutato ai fini della progressione di carriera.
4. Di stabilire che la ...*omissis...* si impegni a redigere dettagliata relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti da presentare al termine del congedo con le modalità di cui all'articolo 18, del D.P.R. n. 382/1980.
5. Di dare atto che il presente Decreto non è soggetto a visto di regolarità contabile.
6. Di dare atto che il presente Decreto è soggetto a pubblicazione all'Albo online di Ateneo per la durata di 15 giorni.
7. Di dare atto che avverso il presente Decreto è ammesso il ricorso al T.A.R. della Valle d'Aosta entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

LA RETTRICE
Manuela Ceretta
sottoscritto digitalmente